

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 dicembre 2017, n. 824

**Avvio del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel territorio della Regione Lazio e istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica**

OGGETTO: Avvio del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel territorio della Regione Lazio e istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica.

#### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n.6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1, concernente: "Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale", e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2017";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019";

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

VISTA la legge regionale 25 febbraio 1992, n.23 "Ordinamento della formazione professionale";

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1993, n.412 concernente "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10" e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e s.m.i. avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, come modificato dal decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale";

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.

VISTA la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;

VISTA la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1 marzo 2012, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplicificazione, del Ministro per la Coesione Territoriale, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stata istituita l'Agenda Digitale Italiana;

VISTO il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012, concernente “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)”, che per ogni Regione assegna una quota minima di incremento dell'energia (elettrica, termica e trasporti) prodotta con fonti rinnovabili, necessaria a raggiungere l'obiettivo nazionale al 2020 del 17% del consumo finale lordo di energia, obiettivo assegnato dall'Unione Europea all'Italia con Direttiva 2009/28/CE, recepita con il sopracitato D.Lgs. 28/2011;

CONSIDERATO CHE il suddetto D.M. “Burden Sharing”, stabilisce per la Regione Lazio l'obiettivo vincolante dell'11,9 % di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi di energia entro il 2020 e assegna alla Regione Lazio obiettivi biennali intermedi: per il 2014 pari al 7,4%; per il 2016 pari all'8,5%; per il 2018 pari al 9,9%; per il 2020 pari all'11,9%;

VISTO che il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con la Legge 17 dicembre 2012, n.221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che ha dato attuazione al progetto complessivo dell'Agenda Digitale Italiana individuando le linee strategiche di azione e identificando gli obiettivi da raggiungere;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n.74 concernente “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, che all'art. 10, comma 4, lettere a) e b) prevede che le Regioni istituiscano il Catasto territoriale degli impianti termici, favorendo l'interconnessione con il Catasto relativo agli attestati di prestazione energetica;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 e s.m.i., concernente “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico;

VISTA la legge 21 febbraio 2014, n. 9 recante “Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”, che all’art. 1 dell’allegato apporta modificazioni al D.P.R n. 75/2013;

VISTO il Piano di Azione per l'Efficienza Energetica 2014 (PAEE 2014), approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico il 17 luglio 2014, che riporta gli obiettivi di efficienza energetica fissati dall'Italia al 2020 e le misure di policy da attivare per il loro raggiungimento;

VISTI i decreti ministeriali del 26 giugno 2015 concernenti “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”; “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” e “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.284 del 16 giugno 2015, concernente “Adozione Agenda Digitale della Regione Lazio. Linee guida per lo sviluppo del Lazio Digitale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.509 del 4 agosto 2016 recante “Adozione del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Lazio, denominato SIAPE Lazio” che prevede la realizzazione, in collaborazione con ENEA, di un sistema informatico con accesso tramite Internet, da mettere a disposizione della Regione Lazio, con lo scopo di realizzazione un catasto degli attestati di prestazione energetica degli edifici per una futura realizzazione del catasto energetico degli edifici e del catasto degli impianti termici in essi installati;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.398 del 11 luglio 2017 recante “Revoca della deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 7/6/2016. Approvazione delle nuove "Linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento" e dello "Standard formativo relativo al corso di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici", preposti al rilascio dell'Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici (APE), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75, come modificato dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 e sulla base del Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 che approva le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

VISTO il Decreto interministeriale 10 novembre 2017 di adozione della Strategia Energetica Nazionale 2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 s.m.i., in assenza di normativa regionale, le norme di cui al suddetto decreto trovano diretta applicazione anche nella Regione Lazio;

CONSIDERATO che l'Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 s.m.i., nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle "linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", emanate con decreto interministeriale 26 giugno 2015;

CONSIDERATO che l'articolo 6 del decreto del 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionale per la certificazione energetica degli edifici" su richiamato, istituisce la banca dati nazionale denominata SIAPE per la raccolta dei dati relativi agli APE, agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezione tale da garantire l'interoperabilità con i sistemi informativi regionali;

CONSIDERATO che le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici sono disciplinati dal ~~del~~ decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i., dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dal decreto del 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizioni delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i, per l'individuazione dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione, l'attestato di certificazione energetica è redatto dai soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, così come definiti dal DPR n. 75 del 2013;

CONSIDERATO che con la soprarichiamata DGR n. 398 del 11 luglio 2017 sono state approvate le Linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento e lo Standard formativo relativo al corso di formazione per "Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici", ai fini dell'acquisizione della qualifica di certificatore in materia di certificazione energetica degli edifici;

DATO ATTO che:

- a seguito della sottoscrizione dell'Accordo tra Regione Lazio e Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) approvato con la DGR n.509/2016, sono state avviate le attività per l'attuazione del Sistema Informativo APE Lazio;
- il Sistema Informativo, così come realizzato, assicura in automatico l'interoperabilità con la banca dati nazionale denominata SIPAE, di cui all'articolo 6 del decreto del 26 giugno 2015 soprarichiamato;
- in data 23 novembre 2017 è stato effettuato il collaudo del Sistema Informativo presso la sede della Casaccia di Enea dal personale regionale e dal personale di Enea, ;
- l'Enea, in collaborazione con gli uffici regionali, ha redatto la "Guida alla fruizione del Sistema Informativo APE Lazio della Regione Lazio";

RAVVISATA l'importanza della trasmissione in forma digitalizzata degli APE, anche ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del 26 giugno 2015 citato, ed in particolare agli artt. 5 e 6, relativi rispettivamente ai monitoraggi e ai controlli, nonché per adempiere agli obblighi di trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la raccolta a scala nazionale degli APE, come previsto nel citato decreto;

RITENUTO necessario avviare il Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel territorio della Regione Lazio (di seguito denominato Sistema Informativo APE Lazio) e stabilire il termine per l'entrata in vigore della nuova procedura informatica per l'iscrizione dei certificatori energetici, la trasmissione e la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica;

RITENUTO necessario, inoltre, procedere all'istituzione di un "*Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica*", a cui si iscrivono i soggetti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, dell'articolo 4, comma 2, lettera a) e a bis) del DPR 75/2013 e s.m.i. e della DRG n. 398 del 2017;

#### DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di procedere all'avvio dell'accesso al Sistema Informativo APE Lazio, in via sperimentale, tramite una sezione dedicata sul sito istituzionale della Regione Lazio sulla base della seguente tempistica:
  - a) avvio dell'iscrizione dei certificatori energetici a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera sul BURL;
  - b) avvio della trasmissione in formato digitale degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) entro il 15 gennaio 2018, previo avviso pubblico sul sito istituzionale della Regione Lazio e sul BURL;
2. di stabilire che a partire dal termine indicato per l'avvio a regime del Sistema Informativo APE Lazio, di cui al successivo punto 7, l'unica modalità di trasmissione degli APE riconosciuta dalla Regione Lazio sarà la procedura di trasmissione prevista dal Sistema Informativo APE Lazio;
3. di istituire l'"*Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica*", a cui si iscrivono i soggetti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, dell'articolo 4, comma 2, lettera a) e a bis) del DPR 75/2013 e s.m.i. e della DRG n. 398/2017;
4. di stabilire che l'iscrizione e la gestione dell'Elenco regionale, di cui al precedente punto 3, avviene esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile all'interno del Sistema Informativo APE Lazio, e che tale Elenco è reso disponibile e fruibile sul portale regionale;
5. di stabilire che con successiva deliberazione di Giunta Regionale saranno stabiliti gli oneri di deposito e conservazione degli APE per i certificatori energetici, sulla base di quanto stabilito dal decreto del 26 giugno 2015 concernente "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", nonché le modalità di effettuazione dei controlli e delle ispezioni;
6. di stabilire che per tutta la durata della sperimentazione del Sistema Informativo APE Lazio e comunque fino alla pubblicazione della deliberazione, di cui al precedente punto 5, non sono dovuti gli oneri di deposito e conservazione degli APE;

7. il Direttore del Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo provvederà, con successivi atti, alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio e sul BURL, dell'avviso pubblico indicante la data dell'avvio della fase sperimentale di cui al precedente punto 1, lettera b), all'adozione della "Guida alla fruizione del Sistema Informativo APE Lazio della Regione Lazio", nonché, a seguito della verifica del corretto funzionamento della piattaforma realizzata sul portale web regionale, all'individuazione, mediante avviso, della data di avvio a regime del Sistema Informativo APE Lazio con contestuale cessazione della validità della trasmissione via PEC degli Attestati di Prestazione Energetica;

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web regionale.